

## PROVINCIA DI VERCELLI

Personale e Organizzazione - Tutela Ambientale

UFFICIO Rifiuti, Emissioni in Atmosfera,  
Inquinamenti e Bonifiche

Atto N. 209

N. Mecc. PDET-215-2014 del 30/01/2014

del 31/01/2014

**Oggetto:** D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V artt. 269 e 281 e s.m.i.. Provvedimento di aggiornamento per modifica sostanziale delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera n. 48142 del 03/09/2007, n. 82262 del 06/11/2009 e n. 94663 del 23/12/2009 rilasciate allo stabilimento della Ditta Diasorin S.p.A. - Saluggia.

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**Visto** il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V e s.m.i., recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

**visto** l'art. 269, comma 1 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V e s.m.i. che stabilisce che l'autorizzazione sia rilasciata con riferimento allo stabilimento;

**visto** l'art. 269, comma 2 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V e s.m.i. che sottopone a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo stabilimento e il trasferimento di stabilimento in altra località;

**considerato** che la Ditta in oggetto è autorizzata per le emissioni in atmosfera dell'intero stabilimento con D.D. n. 48142 del 03/09/2007, D.D. n. 82262 del 06/11/2009 e D.D. n. 94663 del 23/12/2009;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 3 comma 31 del D. Lgs. 128 del 29/06/2010, la D.D. n. 48142 del 03/09/2007 è l'autorizzazione di stabilimento e che, pertanto, ad essa vanno riferite le successive determinazioni, in quanto risulta la prima delle autorizzazioni rilasciate in ordine di tempo al Gestore;

**visto** l'art. 269, comma 8 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V e s.m.i. che sottopone a preventiva autorizzazione la modifica sostanziale di uno stabilimento, la quale comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti e che stabilisce che, in caso di modifica sostanziale, l'autorità competente **aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento** con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessate alla modifica e l'aggiornamento dell'autorizzazione non comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni di validità;

**considerato** che, ai sensi degli artt. 269 e 271 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., l'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la qualità delle emissioni misurate secondo metodologie prescritte, eventuali prescrizioni legate al convogliamento od alla gestione delle emissioni diffuse, nonché il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti;

viste le domande di modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di stabilimento, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., pervenute il 13/11/2012 (prot. di ricevimento n. 0092910/000 - protocollo SUAP n. 809 del 21/02/2013) e il 29/05/2013 (prot. di ricevimento n. 0043219/000 - protocollo SUAP n. 4697 del 27/05/2013) per:

- l'inserimento di nuovi punti di emissione: E21 (sfiato serbatoi di stoccaggio) ed E22 (ripartizione - stampa componenti Liaison);
- l'aumento dei limiti emissivi per il parametro COT ai camini E1, E2, E3, E4 ed E18;
- l'aumento delle portate per i camini E2, E4, E12, E16, E18 ed E20 (da avviare);
- l'aggiornamento delle caratteristiche geometriche dei camini E1, E2 ed E4;
- la modifica di prescrizioni autorizzative;
- le comunicazioni per modifiche non sostanziali sui camini E13, E14, E15, E18, E19;

visto il DPR n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.", entrato in vigore in data 01/10/2011 che, nell'art. 2, ha individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ed ha disposto l'obbligo per le imprese di presentare le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività ed i relativi elaborati tecnici ed allegati **esclusivamente in modalità telematica al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente** per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto;

visto l'art. 7 del DPR 160/2012 nel quale è individuato il SUAP come organo competente all'adozione del provvedimento conclusivo, che costituisce ad ogni effetto, titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste;

esaminato il progetto presentato a corredo delle predette domande di modifica sostanziale delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

convocate per il giorno 16/10/2013 - ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 dal SUAP del Comune di Saluggia - ad apposite conferenze dei servizi, indette con nota n. 7703 del 23/09/2013 (nostro protocollo di ricevimento n. 72710 del 24/09/2013) relativamente all'istanza pervenuta il 13/11/2012 (prot. di ricevimento n. 0092910/000 - protocollo SUAP n. 809 del 21/02/2013) e con nota n. 7702 del 23/09/2013 (nostro protocollo di ricevimento n. 72709 del 24/09/2013) relativamente all'istanza pervenuta il 29/05/2013 (prot. di ricevimento n. 0043219/000 - protocollo SUAP n. 4697 del 27/05/2013), le seguenti amministrazioni, quali soggetti competenti in materia ambientale per il procedimento istruito: il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli, il Comune di Saluggia, l'ARPA Dipartimento di Vercelli, l'ASL "VC" e la Ditta in qualità di richiedente;

considerato, come da verbale trasmesso con nota n. 8592 del 24/10/2013, che la conferenza dei servizi ha deciso all'unanimità degli intervenuti di unificare i due procedimenti scaturiti dalle due istanze di modifica sostanziale pervenute, per loro natura correlati, al fine di non aggravare il procedimento;

visti il parere del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli n. 0078714/000 del 2013 e il parere di ARPA Dipartimento di Vercelli n. prot. 94852 del 18/10/2013;


visti i chiarimenti forniti dalla Ditta in sede di conferenza dei servizi;

acquisito il parere favorevole con prescrizioni degli enti convocati alla conferenza dei servizi tenutasi il 16/10/2013;

ritenuto di procedere ad aggiornare l'autorizzazione di stabilimento, in ottemperanza all'art. 269 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 e s.m.i., "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto - legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35" che ha introdotto l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

vista la LR n. 60 del 13/04/1995 recante "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale";

 vista la LR 26/04/2000, n. 44 che all'art. 44, comma 1, lett. c) attribuisce alle Province il controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, attribuzione già precisata nella specifica LR 7/04/2000, n. 43 all'art. 3, comma 1, lett. d);

vista la DGR. n. 29-1864 del 28/12/2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della LR 44/2000, nonché dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento;

visto il DPCM. 22/12/2000 recante "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Piemonte ed agli enti locali della regione.", pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2001;

vista la nota Prot. n. 10392/22.4 del 30/08/2006 del Direttore del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico della Regione Piemonte, con la quale si ribadisce che le Province sono le autorità competenti, fra l'altro, al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

atteso che la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267 del 18/08/2000;

### DETERMINA

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 269 comma 8, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento della Ditta **DiaSorin SpA**, ubicato a Saluggia, via Crescentino snc, concessa dalla Provincia di Vercelli con D.D. n. 48142 del 03/09/2007 e successivi aggiornamenti di cui alla D.D. n. 82262 del 06/11/2009 e D.D. n. 94663 del 23/12/2009, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente;
2. di subordinare l'esercizio dello stabilimento al rispetto delle condizioni di seguito riportate:
  - A. l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle **Disposizioni generali** di seguito indicate;
  - B. l'autorizzazione è vincolata al rispetto dei **limiti di emissione** e delle **prescrizioni** indicate nell'**Allegato A**;
  - C. il termine per la messa a regime degli impianti sottoposti a modifica è quello riportato nell'**Allegato A**;
  - D. la Ditta dovrà effettuare i controlli secondo la periodicità e le modalità riportate nell'**Allegato A**;
  - E. il codice attribuito allo stabilimento da citare in ogni successiva comunicazione è quello indicato nell'**Allegato A**;
  - F. si riserva di modificare la presente autorizzazione secondo quanto disposto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. di sostituire l'Allegato A dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 48142 del 03/09/2007 con l'Allegato A al presente provvedimento;
4. di mantenere valide tutte le prescrizioni indicate nei provvedimenti D.D. n. 48142 del 03/09/2007 e successivi aggiornamenti di cui alla D.D. n. 82262 del 06/11/2009 e D.D. n. 94663 del 23/12/2009, ove non in contrasto con il presente provvedimento;
5. di fare salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni.

#### Disposizioni generali:

La Ditta deve comunicare al SUAP competente per territorio ogni progetto di intervento di **modifica** degli impianti od eventuali variazioni nel ciclo produttivo che comporti una variazione di quanto indicato nella documentazione presentata in istanza.

Nel caso di comunicazione di **modifica non sostanziale**, la Ditta deve attendere almeno SESSANTA giorni prima di procedere all'esecuzione, al fine di acquisire il parere dell'Amministrazione Provinciale in merito alla non sostanzialità delle modifiche, fatto salvo il potere dell'Amministrazione Provinciale di provvedere successivamente.

Qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della Ditta, questa deve presentare al SUAP competente per territorio una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59 del 13/03/2013 e s.m.i.

La Ditta dovrà presentare al SUAP competente per territorio apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59 del 13/03/2013 s.m.i. ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare il **trasferimento** dello stabilimento in altra località.

La Ditta dovrà richiedere **volturazione** della presente autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale.

La Ditta dovrà comunicare al SUAP la **cessazione** dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli impianti.

Ai sensi della LR 13/04/1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzatorie sono svolte dai Dipartimenti provinciali dell'ARPA competenti per territorio.

L'Allegato A (composto di n. 5 pagine) è da considerarsi parte integrante della presente autorizzazione e deve essere conservato insieme alle autorizzazioni n. 48142 del 03/09/2007, n. 82262 del 06/11/2009 e n. 94663 del 23/12/2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del medesimo.

Come stabilito dalla normativa (art. 239 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) l'aggiornamento non comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni di validità e, pertanto, **la validità del presente atto** è pari alla validità dell'autorizzazione di stabilimento n. 48142 del 03/09/2007 e quindi fino al **02/09/2022**.

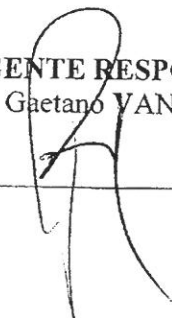
La Ditta deve presentare al SUAP competente per territorio domanda di rinnovo almeno 1 anno prima della scadenza della presente autorizzazione.

L'autorizzazione viene rilasciata in due esemplari, di cui uno sarà consegnato al SUAP competente per territorio ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo e l'altro verrà conservato agli atti della Provincia.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua emanazione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n° 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i."

EZ/68/fg

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)



Rif. numero meccanografico PDET-215-2014

Oggetto: D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V artt. 269 e 281 e s.m.i.. Provvedimento di aggiornamento per modifica sostanziale delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera n. 48142 del 03/09/2007, n. 82262 del 06/11/2009 e n. 94663 del 23/12/2009 rilasciate allo stabilimento della Ditta Diasorin S.p.A. - Saluggia.

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

il 5 FEB. 2014 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Vercelli, li 1 FEB. 2014

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si da' atto che la presente determinazione e' divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Vercelli li    /    /   

L'INCARICATO DEL SERVIZIO



Vercelli, 06 FEB 2014  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

L'incaricato del Servizio  
Orizia Pallone



## ALLEGATO A

Aggiornamento dell'autorizzazione di stabilimento D.D. n. 48142 del 03/09/2007 e delle successive D.D. n. 82262 del 06/11/2009 e D.D. n. 94663 del 23/12/2009

**CODICE STABILIMENTO:** 2128/9

**SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE:**

**RAGIONE SOCIALE:** DIASORIN SpA

Partita IVA: 13144290155

Codice Fiscale: 13144290155

**LEGALE RAPPRESENTANTE:** FRANCONI PAOLA

**SEDE LEGALE:**

**COMUNE:** SALUGGIA

**INDIRIZZO:** VIA CRESCENTINO SNC

**N. TEL** 0161 48547 **N. FAX:** 0161 487670

**e-mail / PEC:**

**STABILIMENTO:**

**UBICAZIONE:**

**COMUNE:** SALUGGIA

**INDIRIZZO:** VIA CRESCENTINO SNC

**CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE**

CLASSE 1 ☒ A ☐ B ☐ C ☐

CLASSE 2 ☐ A ☐ B ☐ C ☐

NON CLASSIFICATA ☐

**IMPIANTI E ATTIVITÀ PRESENTI NELLO STABILIMENTO CHE PRODUCONO EMISSIONI:**

Settore delle biotecnologie applicate alla diagnostica: impianti per la progettazione, sviluppo e produzione di kit diagnostici.

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE CONCERNENTE:**

Modifica sostanziale delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per:

- Inserimento nuovi punti di emissione: E21 (sfiato serbatoi di stoccaggio) ed E22 (ripartizione - stampa componenti Liaison)
- Aumento dei limiti emissivi parametro COT ai camini E1, E2, E3, E4 ed E18
- Aumento portate per i camini E2, E4, E12, E16, E18 ed E20 (*da avviare*)
- Aggiornamento caratteristiche geometriche dei camini E1, E2 ed E4
- Modifiche non sostanziali sui camini E13, E14, E15, E18, E19
- Modifica di prescrizioni autorizzative

**ESTREMI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

Domande ex art. 269 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. pervenute il 13/11/2012 (prot. di ricevimento n. 0092910/000 - protocollo SUAP n. 809 del 21/02/2013) e il 29/05/2013 (prot. di ricevimento n. 0043219/000 - protocollo SUAP n. 4697 del 27/05/2013).

**PARERE POSITIVO ESPRESSO IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI**

In data 16/10/2013.

**PRESCRIZIONI:** vedi paragrafo "Disposizioni generali" della Determina Dirigenziale.

**LIMITI DI EMISSIONE:** vedi allegato A1

**TEMPISTICHE E PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI:** vedi allegato A2

STABILIMENTO: DIASORIN S.p.A. - Saluggia				CODICE: 2128/9	ALLEGATO A1: aggiornamento dell'autorizzazione di stabilimento D.D. n. 48142 del 03/09/2007 e delle successive D.D. n. 82262 del 06/11/2009 e D.D. n. 94663 del 23/12/2009						
Punto di emissione	Provenienza	Portata [mch a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E1	Lab. 17a/b/c ed. 9: produzione materie prime biologiche - espansione cloni	2.700	5-6	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	5	0,014	7,1	0,35	Filtro per polveri + C.A.
						Polveri totali	2	0,005			
						HCl	2	0,005			
						Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O)	2	0,005			
E2	Lab. 18a/b/c e 19a/b/c ed. 9: produzione materie prime biologiche - purificazione macromolecole	9.000	5-6	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	5	0,045	11,5	0,40	Filtro per polveri + C.A.
						Polveri totali	2	0,018			
						Cl <sub>2</sub>	2	0,018			
						HCl	2	0,018			
E3	Lab. 9 e 10 ed. 9c: produzione materie prime biologiche - purificazione macromolecole	3.770	5-6	discontinua	Ambiente	Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O)	2	0,018	7,8	0,35	Filtro per polveri + C.A.
						SOT come C totale	5	0,019			
						Polveri totali	2	0,008			
						HCl	2	0,008			
E4	Lab. 4 ed. 9c: produzione materie prime biologiche - purificazione macromolecole	1.200	5-6	discontinua	Ambiente	Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O)	2	0,008	6	0,20	Filtro per polveri+ C.A.
						SOT come C totale	5	0,006			
						Polveri totali	2	0,003			
						HCl	2	0,003			
E5	Lab. 6 ed. 9c: sintesi di molecole organiche - purificazione e lavaggio	2.000	4 - 5	discontinua	ambiente	Alcalinità (come Na <sub>2</sub> O)	2	0,003	6	0,25	Filtro assoluto - C.A.
						SOT	5	0,010			
						polveri totali	2	0,004			
						HCl	2	0,004			
E6	Lab. 76 ed. 9: produzione prodotto finito - sterilizzazione flaconi - ricambi aria ambiente	6.000	24	continua	Ambiente	Na <sub>2</sub> O	2	0,004	8,9	1	---
						---	---	---			
						---	---	---			
						---	---	---			
E7	Lab. 55/59 ed. 9: produzione prodotto finito - preparazione soluzioni in base acquosa (componenti solidi kit ELISA)	600	5-6	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	10	0,006	7,4	0,2	---
						Polveri totali	10	0,006			
						---	---	---			
						---	---	---			
E8	Lab. 14 ed. 9: produzione prodotto finito - preparazione soluzioni in base acquosa (componenti kit LIAISON)	3.200	4	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	5	0,016	7,15	0,4	---
						POLVERI TOTALI	5	0,016			
						---	---	---			
						---	---	---			
E9	Lab. 16 ed. 9: produzione prodotto finito - ripartizione liquidi - stampa componenti LIAISON	120	8	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	40	0,005	7,95	0,2	---
						---	---	---			
						---	---	---			
						---	---	---			
E10	Lab. 55/59 ed. 9: produzione prodotto finito - asciugatura piastre	650	10-12 max 2 vv/sett	discontinua	<60	---	---	---	7,4	0,2	---
						---	---	---			
						---	---	---			
						---	---	---			

STABILIMENTO: DIASORIN S.p.A. - Saluggia				CODICE: 2128/9		ALLEGATO A1: aggiornamento dell'autorizzazione di stabilimento D.D. n. 48142 del 03/09/2007 e delle successive D.D. n. 82262 del 06/11/2009 e D.D. n. 94663 del 23/12/2009						
Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione			Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]				
E11	Lab. 92a ed. 9: produzione prodotto finito - macchina tampografica	2.500	5-6	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	20	0,050	7,4	0,4	---	
E12	Lab. 95, 96 e 103 (officina) ed. 9: altre attività (saldatura) - produzione prodotto finito - diluizione acido solforico	1.250	2-3 volte al mese per 4 h (saldatura); 5 volte l'anno (ac. solforico)	discontinua	Ambiente	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,013	7,4	0,3	---	
						Acido solforico	2	0,003				
E13	Locali 65/72 - 79 ed. 9: altre attività - liofilizzatore; confezionamento	280	4 volte al mese per 24 h (liofilizzatore); 7 h (confezionamento)	discontinua	23	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	20	0,006	8,5	0,25	Filtro condensatore + C.A.	
E14	Locale 52 ed. 9: spedizioni	100	7	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	5	0,001	6,7	0,125	---	
E15	Lab. 35 ed. 12: attività di controllo - laboratorio analisi	1.176	5-6	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	10	0,012	6,7	0,2	Filtro assoluto	
						POLVERI TOTALI	5	0,006				
E16	Lab. 76 ed. 9: attività di controllo filtri con Isopropanolo	1.800	1	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	30	0,054	8	0,2	C.A.	
E17	Lab. 77 ed. 9: produzione prodotto finito - preparazione soluzioni in base acquosa (componenti liquidi kit ELISA)	2.000	5-6	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	5	0,010	8	0,3	---	
						POLVERI TOTALI	5	0,010				
E18	Lab. 23 ed. 9: preparazione soluzioni	1.800	4-5	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	5	0,009	6,7	0,2	Filtro per polveri + C.A.	
						Polveri totali	2	0,003				
						HCl	2	0,003				
						Na2O	2	0,003				
E19	Lab. 44 ed. 10: disinfezione sluzioni acquose	1.200	2	discontinua	Ambiente	Cl <sub>2</sub>	3	0,004	11	0,25	Filtro assoluto + C.A.	
E20	Lab. 9 ed. 9: ripartizione - stampa componenti Liaison	300	16	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	20	0,006 <sup>(1)</sup>	8,2	0,20	Filtro per polveri + C.A.	
E21	Esterno ed. 10: silos soluzioni disinfettate	tiraggio naturale				Cl <sub>2</sub>	emissioni trascurabili				Guardia idraulica	
E22	Lab. 86 ed. 9: ripartizione - stampa componenti Liaison	300	16	discontinua	Ambiente	SOT come C totale	20	0,006 <sup>(1)</sup>	8,2	0,20	Filtro per polveri + C.A.	



**Prescrizioni generali**

- 1) Entro **30 giorni dalla notifica della presente autorizzazione** la Ditta deve fornire a Provincia di Vercelli, Dipartimento provinciale di ARPA Piemonte e Comune competente una planimetria in formato elettronico pdf stampabile in bianco e nero in A3 nel quale siano indicati tutti i camini individuati nell'Allegato A1 autorizzati con le relative linee di captazione e l'indicazione dei sistemi di abbattimento.
- 2) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 3) I valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. Salvo quanto diversamente indicato, i valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 sono espressi in concentrazione media oraria ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$  = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a  $0^\circ\text{C}$  e  $0,101\text{ MPa}$ , previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa ( $\text{kg}/\text{h}$ ) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- 4) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato A1.
- 5) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
- 6) Ogni camino dovrà essere provvisto di targhetta riportante il numero identificativo indicato nell'allegato A1.  
Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, c. 14 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V, l'autorità competente deve essere informata **entro le otto ore successive** e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- 8) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 9) L'impresa deve effettuare, nelle più gravose condizioni di esercizio, gli **autocontrolli iniziali** e gli **autocontrolli periodici** di cui ai punti 18 e 10 del presente allegato, dando comunicazione, con almeno **15 giorni di anticipo**, alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire le date stabilite e comunicare - salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Provincia di Vercelli e al Dipartimento provinciale di ARPA Piemonte, comprensiva della nuova data in cui sarà effettuato il campionamento.
- 10) Il rilevamento degli effluenti gassosi provenienti dai punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni dell'Allegato A1 deve essere eseguito con **periodicità triennale (autocontrolli periodici)**, verificando tutti i parametri ivi riportati nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
- 11) I risultati dei rilevamenti devono poi essere trasmessi alla Provincia di Vercelli, al Dipartimento provinciale dell'ARPA ed al Sindaco competente per territorio **entro 60 giorni** dall'effettuazione dei prelievi.

Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000. Per la determinazione del parametro Composti Organici Volatili

**IMPIANTO:** DIASORIN S.p.A. - Saluggia (VC)

**COD. IMP.:** 2128/9

(C.O.V.), espressi come carbonio totale, deve essere utilizzato un metodo strumentale automatico con rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID), così come previsto nell'allegato 5 del D.M. 25/08/2000 (norme di riferimento: UNI EN 12619 + UNI EN 13526). Per l'inquinante "Cl<sub>2</sub>", dovranno essere utilizzate le seguenti metodiche di campionamento: UNICHIM 607/83 (Misure alle emissioni - Flussi gassosi convogliati - Determinazione del cloro e dell'acido cloridrico - Metodo colorimetrico (EM/12)) e UNICHIM 621/83 (Misure alle emissioni - Flussi gassosi convogliati - Determinazione del cloro e dell'acido cloridrico - Metodo volumetrico (EM/13)), contemplate dal DM del 25/8/2000, oppure il metodo di campionamento e analisi NIOSH 6011 1994, segnalato dalla Ditta. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

- 13) L'impresa deve annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione, ordinarie e straordinarie, effettuate su tutti i sistemi di abbattimento e filtraggio presenti nello stabilimento (frequenza di sostituzione dei carboni attivi, manutenzione ordinaria e straordinaria dei filtri assoluti e dei filtri a maniche). Tale registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.
- 14) I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- 15) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere **verticale** verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune.
- 16) Copia della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

#### Punti di emissione nuovi (E20 da avviare, E21 ed E22)

- 17) Il termine per la messa a regime dell'impianto è 30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata al Sindaco e alla Provincia con un anticipo di almeno 15 giorni, così come disposto al c. 5 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V.
- 18) Ad esclusione delle attività di cui al c. 1 dell'art. 272 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i., per gli adempimenti di cui al c. 6 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i., l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni (**autocontrolli iniziali**), in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel Quadro Emissioni (Allegato A1) per i punti di emissione E20 ed E22.

#### Prescrizioni specifiche

- 19) I punti di emissione **E1, E2, E12, E13, E15 ed E17** devono essere provvisti di valvole parzializzatrici atte ad isolare i flussi provenienti da fasi di lavorazione e/o cappe aspiranti diverse.
- 20) Il punto di emissione **E15**, relativo al laboratorio analisi, deve essere dotato di un filtro assoluto, considerato che nell'attività di laboratorio possono essere utilizzate sostanze contrassegnate con frasi di rischio R45 e R46.

Il camino **E18** deve essere munito di un sistema di intercettazione allo scopo di isolare temporaneamente le emissioni dovute alle cappe collegate alle lavorazioni del laboratorio n. 23 e n. 24.

06 FEB 2014  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Vercelli, L'incaricato del Servizio  
Orizia Polloffe

